

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICA DEDICATA**

STATUTO

Art. 1. Denominazione- E' costituita l'Associazione Culturale "*MUSICA DEDICATA*", libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Sede

La sede dell'Associazione è in Verona, via Mameli,7. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e sopresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3. Scopo- L'Associazione "*MUSICA DEDICATA*" persegue i seguenti scopi:

- produrre brani musicali inediti a fini non commerciali
- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale, di attività di formazione e corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, di corsi di perfezionamento in musicoterapia, l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute musicali;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, una forma di espressione.

Art. 4. Finalità - L'associazione "*MUSICA DEDICATA*" , per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5. Soci - L'associazione "MUSICA DEDICATA" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

Ogni socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I soci possono essere:

- **Soci Fondatori** sono coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione. Almeno un terzo del Consiglio Direttivo deve essere composto da soci fondatori.
- **Soci Ordinari** sono tutte le persone fisiche, che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
- **Soci Sostenitori** sono coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea con diritto di voto.
- **Soci Benemeriti** sono gli Enti o le persone che con elargizione di beni o di servizi sostengono l'Associazione e le persone che si sono distinte per meriti particolari nella realizzazione delle attività dell'Associazione e nell'ambito della Musica in generale; la decisione del riconoscimento spetta al Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Iscrizione Recesso Decadenza Esclusione- Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera, a suo giudizio inappellabile, sull'ammissione.

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dalla Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se è in mora dal pagamento della quota sociale annuale, malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio viene escluso per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo, causa accertati motivi di incompatibilità o per altri motivi che comportino l'indegnità. In tal caso il socio escluso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le sue controdeduzioni. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.

Quando per qualsiasi causa si scioglie il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio della associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci- I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta, a ricevere la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni offerte dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Il versamento deve avvenire entro la data stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione di nuovo socio, il versamento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, salvo l'obbligo di rimborso qualora la richiesta non venisse accolta.

Art. 8 Patrimonio- Il patrimonio della associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell' associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- da proventi di iniziative attuate o promosse dalla Associazione;
- da proventi derivanti da attività commerciali e produttive condotte comunque in modo non prevalente rispetto alle attività istituzionali

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Patrimonio iniziale è costituito dalle quote associative versate dai Soci Fondatori contestualmente alla costituzione dell'associazione e fissate in euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 9 Esercizio sociale e Rendiconto Economico – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o di attività ad esse direttamente connesse.

Art. 10 Organi Sociali– Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori;
- il Comitato Scientifico

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta la costituzione di altri Organi.

Art. 11 Assemblea – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12 Consiglio Direttivo – Il consiglio direttivo è composto da tre ad undici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e deve essere composto per almeno un terzo da soci fondatori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "*MUSICA DEDICATA*", si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente, con richiesta motivata, da almeno la metà dei suoi componenti e con richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale .

Art. 13. Presidente – Il Presidente è nominato in Seno al Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire, chiudere e gestire conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti e vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14. Vice Presidente Vicario – Il Vice Presidente Vicario, è nominato dal Consiglio Direttivo in Seno al Consiglio stesso. Coadiuvava il Presidente nelle sue funzioni e assolve agli incarichi che lo stesso Presidente può affidarli occasionalmente o stabilmente. Il Vice Presidente Vicario assolve le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento. Tutela l'immagine dell'Associazione e al pari del presidente può aprire, chiudere, gestire conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti.

Art. 15 Tesoriere - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra uno dei suoi membri, su indicazione del Presidente. I compiti del Tesoriere sono definiti con delibera del Consiglio Direttivo e sono finalizzati alla buona amministrazione e gestione dell'Associazione, del suo patrimonio e della sua cassa.

Art. 16 Collegio dei Revisori- Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 Comitato Scientifico - Il Comitato Scientifico é composto da minimo tre ad un massimo di nove membri nominati ogni tre anni dal Consiglio Direttivo. Al suo interno è nominato un Presidente.

Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le sedute, la cui periodicità viene stabilita dal Comitato stesso, sono valide quando siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di votazione terminata in parità prevarrà la proposta votata dal Presidente del Comitato. Ogni proposta verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo che ne darà o meno l'approvazione.

Il Comitato Scientifico avrà il compito di:

- a) ricercare, in capo ad ogni componente ed in base alle proprie aree di competenza tematiche, progetti e soggetti idonei, in accordo alle finalità ed alla Mission dell'Associazione.
- b) Vagliare le proposte, analizzandole e selezionandole, garantendone un adeguato livello qualitativo;
- c) Mantenere i rapporti e le comunicazioni con i vari soggetti esterni precedentemente selezionati.

Art. 18. Scioglimento – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. gratuità delle Cariche – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20 Clausola Arbitrale - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o fra gli associati e l'Associazione, anche se promosse dal Consiglio Direttivo e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad arbitrato non rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio di Verona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo e le modalità di designazione del medesimo.

L'Arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro, cui sin d'ora attribuisce la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale

Art. 21 Disposizioni Generali – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.